



REPUBBLICA ITALIANA

N. 7164 /2008

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg. Sent.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

N.3292/2008

Reg.Ric

PER LA CAMPANIA

SEDE DI NAPOLI – V<sup>^</sup> SEZIONE

composto dai Signori Magistrati:

- ANTONIO ONORATO                      Presidente
- PAOLO        CARPENTIERI              Consigliere
- GABRIELE NUNZIATA                  Primo Referendario Estensore

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

sul ricorso n.3292/2008 R.G. proposto dal Sig. De Roma Vincenzo, rappresentato e difeso dagli Avv. Benito e Lucia Aleni ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n.115;

### **CONTRO**

Prefetto di Napoli, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici di Napoli, Via A. Diaz n.11;

### **PER L'ANNULLAMENTO**

previa sospensione, del Decreto del Prefetto di Napoli n.2792 del

15/4/2008 di revoca del decreto di approvazione di nomina a guardia particolare giurata rinnovato il 5/10/2006.

Visti il ricorso con i relativi allegati, in cui parte ricorrente espone di essere dipendente della Coop. Mercurio a r.l. avente sede in Marigliano (NA), che lo ha regolarmente inquadrato come guardia particolare giurata a seguito di decreto e connessa licenza di porto di pistola rinnovati il 5/10/2006; in data 25/9/2007 il ricorrente si recava presso una concessionaria auto per ritirare un contratto di vigilanza stipulato da tale ditta con la Coop. Mercurio, trattenendosi pochi minuti fuori dai locali della concessionaria con soggetti imparentati con il titolare della concessionaria, anche percchè il sig. De Roma riveste il ruolo di produttore-esattore della Coop. Mercurio. In data 27/11/2007 al ricorrente veniva notificata comunicazione di avvio del procedimento ex art.10 TULPS, cui seguiva una memoria difensiva presentata nei termini, ma con il provvedimento impugnato è stata disposta la revoca delle autorizzazioni di polizia di cui agli artt.42 e 138 TULPS;

Vista la costituzione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore Primo referendario Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 3 luglio 2008, ed ivi udito l'Avv. Benito Aleni per parte ricorrente;

Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate

dalle parti negli atti processuali;

Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell'art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall'art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell'ordinanza sull'istanza cautelare, così come previsto dall'art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall'art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, essendo ciò consentito dall'oggetto della causa, dall'integrità del contraddittorio e dalla completezza dell'istruttoria;

Considerato che la Sezione ritiene nella fattispecie di riaffermare il proprio orientamento (*ex multis*, 13.3.2008, n.1302; 27.6.2007, n.6318), secondo cui non può essere revocata l'approvazione di nomina a guardia particolare giurata ed il connesso permesso al porto di arma adducendosi il solo fatto che il richiedente si sia accompagnato a pregiudicati, ovvero sia legato a taluno di essi da rapporto di parentela o di affinità;

Ritenuto, in particolare, che le suddette circostanze di per sé sole non sono ostative al riconoscimento del requisito di buona condotta richiesto all'uopo dall'art. 138 T.U.L.P.S., la prova della cui mancanza compete, a seguito della sentenza n.440 del 1993 della Corte Costituzionale, alla P.A., ciò al fine di evitare possibili abusi dell'autorizzazione di polizia e di garantire il rispetto dei principi

costituzionali di eguaglianza e delle libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione;

Ritenuto, altresì, che il ricorso appare meritevole di accoglimento, dal momento che, premesso che deve essere assolto l'obbligo di una puntuale motivazione pur in presenza di una discrezionalità in capo all'Autorità di pubblica sicurezza che può negare autorizzazioni di polizia quando il soggetto richiedente, sulla base di un giudizio probabilistico e connotato dall'ampia discrezionalità, non fornisca una completa affidabilità, nella fattispecie si è avuto riguardo alla mera frequentazione di pregiudicati, circostanza peraltro giustificata in ricorso con l'essersi recato per motivi di lavoro presso una concessionaria auto e che comunque questa Sezione non ha ritenuto, in vicende analoghe (26.4.2007, n.4408), idonea di per sé sola a giustificare un giudizio di non affidabilità;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione;

Ritenuto, infine, che le spese del presente giudizio possano essere compensate tra le parti,

**P.Q.M.**

II TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
CAMPANIA – Sede di Napoli – V<sup>a</sup> Sezione – accoglie il ricorso in

epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 3 luglio 2008.

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE

depositata il

Il Segretario